

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

93° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

Presidenza del vice presidente ASCIUTTI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(932-B) Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 534 ad esso attinente**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2, 4, 5 e *passim*  
BERGONZI (*Misto*) . . . . . 24, 28, 31 e *passim*  
BEVILACQUA (*AN*) . . . . . 4, 9, 24 e *passim*  
BORTOLOTTO (*Verdi-l'Ulivo*) . . . . . 27, 29  
BRIGNONE (*Lega Nord - per la Padania indep.*) 2, 3,  
4 e *passim*  
BRUNO GANERI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . . . . . 4, 20,  
28 e *passim*

CORTIANA (*Verdi-l'Ulivo*) . . . . . Pag. 20  
DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 2, 21, 26 e *passim*  
MANIERI (*Misto*) . . . . . 19  
MARRI (*AN*) . . . . . 19, 20  
MASULLO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . . . . . 27  
MONTICONE (*PPI*) . . . . . 19, 20, 27 e *passim*  
NAVA (*UDR*) . . . . . 3, 25, 30  
OCCHIPINTI (*Misto*) . . . . . 20, 21, 31 e *passim*  
PACE (*AN*) . . . . . 20  
PAGANO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), *relatrice alla Commissione* . . . . . 2, 20, 25 e *passim*  
RESCAGLIO (*PPI*) . . . . . 3, 20, 21 e *passim*  
RONCONI (*CCD*) . . . . . 4, 5, 20  
TONIOLLI (*Forza Italia*) . . . . . 3, 4, 5 e *passim*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(932-B) Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 534 ad esso attinente**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 932-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, e della petizione n. 534 ad esso attinente.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri, nel corso della quale si è conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno relativi all'articolo 10.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo sugli ordini del giorno nn. 18, 73, 74, 75 e 76 perchè si tratta di materie contenute in emendamenti che sono stati dichiarati improponibili.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha valutato la questione alla luce degli atti, considerando che gli emendamenti da cui derivano questi ordini del giorno erano stati dichiarati improponibili.

Al riguardo il Governo rappresenta alla Commissione che su questa materia, come è detto anche nell'ordine del giorno presentato dal senatore Brignone, esiste un contenzioso rispetto al quale l'Amministrazione, quindi il Governo, ha assunto una posizione di contrasto e quindi di opposizione. Appare evidente allora che sarebbe incoerente per il Governo accogliere in questa sede un ordine del giorno che mina nelle fondamenta l'opposizione che il Governo stesso ha svolto in sede giurisdizionale. Tenuto conto altresì che sulle questioni poste si sono già avute alcune pronunce della giurisprudenza favorevoli e in linea con le indicazioni sostenute dal Governo, coerentemente sono indotto ad una valutazione negativa e quindi a un parere contrario sugli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Considerato che il Governo non accoglie gli ordini del giorno, chiedo ai proponenti se intendono ritirarli.

BRIGNONE. Signor Presidente, chiedo che il mio ordine del giorno sia posto ai voti; nella dichiarazione di voto porterò ulteriori argomentazioni a suo sostegno.

TONIOLLI. Signor Presidente, mantengo l'ordine del giorno n. 74.

RESCAGLIO. Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno n. 75.

NAVA. Ritiro l'ordine del giorno n. 76.

PRESIDENTE. Mantengo il mio ordine del giorno.

BRIGNONE. Signor Presidente, sinceramente mi sarei atteso dal Governo argomentazioni più appropriate e approfondite. Giustificare un parere contrario semplicemente con il fatto che l'ordine del giorno richiama un emendamento dichiarato improponibile mi sembra limitativo. Anzitutto l'improponibilità non è stata giustificata ma solo dichiarata; e se l'improponibilità dipende dal fatto che si tratta di argomento non strettamente pertinente, chiedo alla relatrice, al Governo e alla Commissione se ritengono che il provvedimento debba riguardare soltanto i precari e poche altre questioni, come si poteva pensare inizialmente, ovvero – constatato che invece si è arricchito di ulteriori richieste e questioni, fino a diventare di grande spessore per proporsi di risolvere una volta per tutte le questioni pendenti del personale scolastico – se quella da me indicata non debba essere considerata appunto una questione pendente del personale scolastico.

Il fatto che vi sia un contenzioso non dipende certo dal Ministero della pubblica istruzione, ma da chi si è ritenuto danneggiato dal comportamento dell'Amministrazione. Piuttosto avrei desiderato che il Governo fornisse una risposta precisa: se vi sono stati pronunciamenti definitivi che sanciscono che questi ispettori non hanno alcun motivo d'appiglio per avanzare ricorsi o altro, allora è ovvio che l'ordine del giorno è improponibile. Però, se non vi è stata una sentenza definitiva, mi pare che la richiesta debba essere considerata più che legittima.

PRESIDENTE. Devo precisare che gli emendamenti sono stati dichiarati improponibili non nella sostanza, ma per un fatto puramente tecnico, in base al Regolamento, perché si tratta di norme non modificate dalla Camera dei deputati.

BRIGNONE. Chiedo scusa, signor Presidente, ma devo replicare su tale questione. Io posso essere d'accordo sul fatto che un emendamento venga dichiarato improponibile in quanto non si collega strettamente a quanto possa essere emendato, però giustificare un parere negativo su un ordine del giorno perché richiama un emendamento dichiarato improponibile mi sembra sbagliato.

PRESIDENTE. Su questo ha perfettamente ragione; io ho semplicemente chiarito il motivo di ordine procedurale in base al quale gli emendamenti in questione sono stati dichiarati improponibili.

TONIOLLI. Signor Presidente, faccio mie le osservazioni del collega Brignone e sottolineo che le argomentazioni del Governo non mi convincono perché, al di là della posizione assunta con riguardo al contenzioso esistente, qui si tratta di sette-otto soggetti che – credo in nome di un motivo di equità – chiedono di essere immessi in ruolo.

Preannuncio quindi il mio voto favorevole sull'ordine del giorno n. 18.

BEVILACQUA. Signor Presidente, intervengo per esprimere il nostro voto favorevole all'ordine del giorno n. 18.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 18, presentato dal senatore Brignone.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 73. Circa tale ordine del giorno, posso dire personalmente che in esso esprimo il dolore di poche persone: parlo di sette-otto ispettori tecnici i quali onestamente hanno superato le prove sia scritte che orali dei concorsi cui hanno partecipato (e qui abbiamo un'ispettrice che conosce la serietà di questi concorsi e la fatica necessaria per superarli), ma poi non sono stati inseriti nella graduatoria di merito per mancato requisito temporale dell'anzianità di servizio.

BRUNO GANERI. Però è in atto un contenzioso e potrebbero aver ragione, come penso.

PRESIDENTE. Diciamo che probabilmente il Governo si è posto in una posizione – speriamo – di attesa, ed era questo che avremmo voluto, il senatore Toniolli ed io, come proponenti degli ordini del giorno nn. 74 e 73, che il Governo ci dicesse. Altrimenti potrebbe sembrare che il Governo sia orientato ad una negazione di quanto dai noi richiesto.

Il mio voto sarà quindi ovviamente favorevole all'ordine del giorno n. 73.

RONCONI. Dichiaro il mio voto favorevole, signor Presidente.

BRIGNONE. Anch'io dichiaro voto favorevole, signor Presidente.

BEVILACQUA. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole su quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 73.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 74.

TONIOLLI. Signor Presidente, mi rifaccio a quanto ho detto prima e dichiaro il voto favorevole a quest'ordine del giorno.

BEVILACQUA. Anch'io, signor Presidente, dichiaro voto favorevole a quest'ordine del giorno.

RONCONI. Dichiaro anch'io il voto favorevole a quest'ordine del giorno.

BRIGNONE. Dichiaro il voto favorevole a quest'ordine del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 74, presentato dal senatore Toniolli.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati:

#### Art. 11.

##### *(Disposizioni varie)*

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole «e dai docenti dell'Accademia» sono sostituite dalle seguenti: «dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, è inserito il seguente:  
«2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame.»;

c) il comma 4 dell'articolo 239 è abrogato;

d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: «Gli orari e i programmi di insegnamento e» sono sostituite dalle seguenti: «Gli orari di insegnamento e i programmi»;

e) il comma 8 dell'articolo 252 è sostituito dal seguente:

«8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo

stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.»;

f) al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;».

2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorchè ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-*bis*, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalità. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti.

3. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all'aggiornamento delle graduatorie permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora registrate dagli organi di controllo.

4. Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n. 344, è da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 270 del 1982. Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.

6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*,

4<sup>a</sup> serie speciale, n. 56-*bis* del 17 luglio 1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999.

7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di svolgimento o già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti.

9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale, in atto nella scuola media sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi l'insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, e che sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso, ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000. I docenti non abilitati, in possesso dei predetti requisiti di servizio, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di abilitazione all'insegnamento, di cui all'articolo 2, comma 4, che sarà indetta per la nuova classe di concorso, ai fini dell'inclusione, a domanda, nelle citate graduatorie permanenti, dopo i docenti già abilitati, per l'assunzione in ruolo sui posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000.

10. I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado nonché di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge.

11. I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianità, prevista dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Ministeri», sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1° gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, a decorrere dal 1° gennaio 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

13. L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico deve intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo della scuola è garantita in modo cumulativo o alternativo.

14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

15. All'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato» sono soppresse;

b) al medesimo comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui

all'articolo 25-ter, il 50 per cento dei posti così determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato»;

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «il 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 50 per cento».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed ordini del giorno:

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La determinazione degli organici di diritto nei conservatori di musica e nelle accademie deve essere comprensiva dei risultati degli esami di ammissione e delle relative iscrizioni. Alla contrattazione collettiva decentrata è delegata la opportuna riformulazione della calendarizzazione delle scadenze delle operazioni».

11.2

BRUNO GANERI

*Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:*

«0a) l'articolo 174 è abrogato;».

11.4

BRUNO GANERI

*Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:*

«0) l'articolo 174 è abrogato;».

11.25

MARRI, PACE, BEVILACQUA

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) i commi 4 e 5 dell'articolo 239 sono abrogati».

11.8

BRUNO GANERI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 1 dell'articolo 242 le parole: "e dai docenti di ruolo e non di ruolo del conservatorio" sono sostituite dalle seguenti: "e dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte del conservatorio"».

11.5

BRUNO GANERI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 2 dell'articolo 248 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli accompagnatori di pianoforte fanno parte delle commissioni d'esame";».

11.3

BRUNO GANERI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) al comma 4 dell'articolo 250 dopo le parole: "Accademia di belle arti" sono aggiunte le seguenti: "e agli esami di compimento medio e diploma del conservatorio di musica"».

11.6

BRUNO GANERI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) al comma 4 dell'articolo 250 dopo le parole: "Accademia di belle arti" sono aggiunte le seguenti: "e agli esami di compimento medio e diploma del conservatorio di musica."».

11.26

MARRI, PACE, BEVILACQUA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al personale di cui agli articoli 236 e 248 del testo unico si applica lo stesso trattamento economico del personale di cui all'articolo 214 del medesimo testo unico.».

11.7

BRUNO GANERI

*All'emendamento 11.14, secondo periodo, dopo la parola: «integrazione» inserire l'altra: «interdisciplinare».*

11.14/1

NAVA

*All'emendamento 11.14, penultimo periodo, sopprimere le parole: «dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo».*

11.14/2

NAVA

*All'emendamento 11.14, ultimo periodo, sostituire le parole: «in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media» con le altre: «in possesso dell'idoneità allo specifico inse-*

gnamento per titoli artistici-culturali e professionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996».

11.14/3

NAVA

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti, di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti è subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).».

11.14

BISCARDI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi ad indirizzo musicale, autorizzati, in via sperimentale, in atto nella scuola media sono ricondotti ad ordinamento. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre, provvedono anche alla istituzione di una specifica classe di concorso per l'insegnamento di strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1988-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, e che sono

in possesso dell'idoneità dello specifico insegnamento per titoli artistici-culturali e professionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso, ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000».

11.24

MARRI, BEVILACQUA, PACE

*Al comma 9, terzo periodo, aggiungere alla fine le parole: «, per l'insegnamento di strumento musicale».*

11.18

MONTICONE, RESCAGLIO

*Al comma 9, quarto periodo, sostituire le parole: «in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media» con le seguenti: «in possesso dell'idoneità allo specifico insegnamento per titoli artistici-culturali e professionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996».*

11.19

MONTICONE, RESCAGLIO

*Al comma 9, ultimo periodo, sopprimere le parole: «dopo i docenti già abilitati».*

11.1

ANDREOLLI

*Al comma 9, ultimo periodo, sopprimere le parole: «dopo i docenti già abilitati».*

11.20

MONTICONE, RESCAGLIO

*Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «I provvedimenti di inquadramento nel ruolo ispettivo del personale direttivo e insegnante, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1998, n. 140, convertito dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, adottati entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988 sono legittimi, perfetti, efficaci e vengono fatti salvi i provvedimenti di inquadramento già adottati alla data di entrata in vigore di detto decreto. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 140 del 1988.».*

11.9

NAPOLI Roberto

*Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.».*

11.15

BISCARDI, *relatore*

*Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.».*

11.17

TONIOLLI, ASCIUTTI

*Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.».*

11.10

NAVA

*Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.».*

11.21

MONTICONE, RESCAGLIO

*Al comma 12, al termine, inserire il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il*

trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.».

11.12

RONCONI

*Al comma 12, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n.270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.».

11.11

ASCIUTTI

*Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.».

11.13

CORTIANA

*Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.».

11.22

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Al comma 15, lettera b), sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento»; *sostituire le parole:* «un esame di ammissione a loro riservato» *con le seguenti:* «prove di esame di ammissione».

11.16

BISCARDI, *relatore*

*Al comma 15, lettera b), dopo le parole:* «funzione di preside incaricato» *inserire le seguenti:* «o di segretario generale degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE),

del Centro europeo dell'educazione (CEDE) e della Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP)».

11.27

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami a preside nelle scuole e istituti secondari di 1° e di 2° grado. Ai predetti esami sono ammessi i docenti con rapporto di impiego a tempo indeterminato che abbiano svolto la funzione di preside incaricato con nomina del provveditore agli studi e abbiano riportato la qualifica di ottimo.

15-ter. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un apposito corso di durata non superiore a 60 ore finalizzato all'approfondimento della attuale normativa riguardante il nuovo sistema di autonomia della scuola. I corsi che avranno luogo in ambito regionale e interregionale sono svolti da personale scolastico direttivo e ispettivo di provata capacità ed esperienza professionale nominato dal Sovrintendente scolastico regionale. Gli esami consistono in un colloquio volto ad accertare le capacità relative all'esercizio della funzione. La commissione esaminatrice è composta dai docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale.

15-quater. Coloro che superano le prove di cui al comma 11-bis hanno titolo alla nomina a tempo indeterminato, nei ruoli del personale direttivo della scuola, su tutti i posti disponibili alla data del 1° settembre 1998.»

11.23

MARRI, BEVILACQUA, PACE

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,  
in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,  
visto l'articolo 11, recante disposizioni varie concernenti fra l'altro il personale delle accademie e dei conservatori,  
considerate la grave situazione di disagio che vive la categoria degli accompagnatori al pianoforte e la disparità di trattamento rispetto agli assistenti delle accademie di belle arti,  
impegna il Governo  
ad affrontare tale situazione ipotizzando soluzioni rispettose della professionalità e dell'impegno di tale categoria di personale».

0/932-B/59/7

BRUNO GANERI

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,  
in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto l'articolo 11, comma 9, relativo al personale delle accademie e dei conservatori,

impegna il Governo:

1) a confermare il modello organizzativo attualmente prevalente, conferendo ai corsi ad indirizzo musicale una dotazione di quattro cattedre di strumento più nove ore di educazione musicale da assegnare, in linea di massima, ad un docente titolare dell'istituto;

2) a salvaguardare, in linea con la normativa finora vigente, la specificità della figura professionale dell'insegnante di strumento, definendo criteri di reclutamento che ne valorizzino adeguatamente peculiari competenze, attestate dai titoli artistici e dall'anzianità di servizio».

0/932-B/13/7

BORTOLOTTO

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto l'articolo 11, comma 12, concernente gli ispettori tecnici,

impegna il Governo

ad interpretare tale comma nel senso di includere nella rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità tutti gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico, compresi quelli inquadrati ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in quiescenza o in servizio, per effetto di decisioni giurisdizionali, per evitare rilievi di costituzionalità della disposizione per disparità di trattamento nell'ambito del personale (ispettori tecnici) appartenente allo stesso ruolo unico e svolgenti le stesse funzioni».

0/932-B/42/7

BEVILACQUA, MARRI, PACE

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto l'articolo 11, comma 15, lettera *b*), relativo all'esame riservato ai presidi incaricati,

raccomanda al Governo

di prevedere che l'esame suddetto verta sui programmi, sulle materie, sugli argomenti e sulle esperienze realizzate nell'ambito dei corsi di formazione».

0/932-B/14/7

MELE

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto l'articolo 11, comma 15, recante modifiche al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59,

considerato che:

il suddetto decreto legislativo stabilisce le nuove forme di reclutamento dei dirigenti scolastici mediante un corso-concorso selettivo di formazione;

il numero dei posti messi a concorso in sede regionale viene calcolato sommando ai posti disponibili alla data dell'indizione del concorso, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25-ter, i posti che prevedibilmente si libereranno nel successivo triennio;

in base alla normativa non si potranno bandire nuovi concorsi prima dell'esaurimento dei corsi di formazione per il personale in servizio previsto per l'anno scolastico 2000-2001;

in base alle nuove modalità concorsuali i nuovi capi di istituto non saranno presumibilmente disponibili prima dell'anno scolastico 2005-2006, con la conseguenza che molte sedi potranno frattanto rimanere prive di titolare;

si possono prevedere incrementi di collocamento a riposo derivanti dal raggiungimento della qualifica dirigenziale,

impegna il Governo

a bandire il primo corso-concorso per dirigenti scolastici su base regionale secondo le modalità di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 59 del 1998 entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

0/932-B/16/7

BRIGNONE

Ricordo che gli emendamenti 11.2, 11.4, 11.25, 11.8, 11.5, 11.3, 11.6, 11.26, 11.7, 11.9, 11.15, 11.17, 11.10, 11.21, 11.12, 11.11, 11.3 e 11.22 sono stati dichiarati improponibili nella seduta del 2 marzo scorso.

In assenza del proponente, dichiaro altresì decaduto l'emendamento 11.1.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti nonché gli ordini del giorno.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, faccio mio ed illustro l'emendamento 11.14, il quale è sostanzialmente volto ad inserire una specifica classe di concorso di strumento musicale nella scuola media.

Ci avviamo ad avere per le scuole medie in Italia cattedre di educazione musicale e strumento e allora con questo emendamento si propone di introdurre, appunto, la specifica classe di concorso di strumento musicale, facendo riferimento ai «docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media» (naturalmente si danno i termini di riferimento, cioè il periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della legge), docenti che «sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili» e che naturalmente saranno «inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti». Si fa una differenza «per i docenti che

non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media»: per essi si prevede una «sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento».

Pongo poi una questione al Governo. Poiché è stato presentato da parte dei senatori Monticone e Rescaglio l'emendamento 11.18, che propone di inserire alla fine del terzo periodo del comma 9 le parole: «per l'insegnamento di strumento musicale», chiedo al Governo se sia opportuno inserire queste stesse parole al terzo periodo del comma 9 come riformulato dall'emendamento 11.14, dove si fa riferimento solo allo «strumento musicale»; forse sarebbe il caso di introdurre questa specificazione sostituendo le parole: «una specifica classe di concorso di strumento musicale» con le altre: «una specifica classe di concorso per l'insegnamento di strumento musicale».

Ad ogni modo, osservo che, a mio avviso, l'emendamento 11.14 risulta pienamente compatibile con le indicazioni contenute negli emendamenti presentati dai senatori Monticone e Rescaglio.

Vorrei inoltre ricevere un chiarimento, cioè sapere per quale motivo i docenti che abbiano già insegnato strumento musicale non siano inseriti in graduatoria a domanda, ma debbano svolgere una sessione riservata di concorso per l'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale. La questione ma a me sembra abbastanza chiara, ma vorrei che il Governo la esplicitasse nel percorso che stiamo verificando, chiarendo cioè se è vero che l'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale possa anche rendersi non necessaria per coloro i quali insegnavano uno strumento. Mi faccio carico chiaramente anche delle questioni poste dai colleghi nel corso della discussione in Commissione e vorrei semplicemente avere un chiarimento dal Governo.

Infine, faccio mio e ritiro l'emendamento 11.16.

MARRI. Signor Presidente, l'emendamento 11.24 è volto ad evitare un errore culturale che nasce dall'equivoco fra lo studio dell'educazione musicale e lo studio dello strumento musicale nella scuola media con i corsi ad indirizzo musicale, oggetto di una uggiosa sperimentazione ventennale.

È evidente che entrambe le discipline necessitano di una specifica professionalità e che non possono essere integrate o confuse; la distinzione va fatta tra musica parlata e avviamento allo studio di uno strumento musicale. Inoltre, essendovi già la classe di concorso per l'educazione musicale, non si comprende la necessità di creare una nuova, apposita classe di concorso, se poi di fatto non le si differenzia. Questo è lo spirito del nostro emendamento 11.24.

Do invece per illustrato l'emendamento 11.23.

MONTICONE. Signor Presidente, mi riallaccio a quanto detto dalla relatrice. Negli emendamenti da noi presentati all'articolo 11 si intende valorizzare la specificità dell'insegnamento di strumento musicale. Coloro che insegnano strumento musicale possono avere già titoli artistici e cul-

turali equiparabili a quelli richiesti per l'abilitazione all'educazione musicale, cioè storia della musica o simili. In particolare, l'emendamento 11.18 chiede di inserire la specificazione «, per l'insegnamento di strumento musicale». L'emendamento 11.19 propone di sostituire le parole «in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media» con le altre «in possesso dell'idoneità allo specifico insegnamento per titoli artistici-culturali e professionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996.». Ricordo che non si tratta semplicemente di esperti professionali, ma di persone che hanno compiuto un *iter* culturale che deve essere in qualche modo valorizzato. Da ultimo, se si approvano questi emendamenti, è necessario sopprimere le parole «dopo i docenti già abilitati», come propone l'emendamento 11.20, dal momento che in sostanza si istituisce una nuova figura.

MANIERI. Sottoscrivo l'emendamento 11.19.

BEVILACQUA. Do per illustrato l'emendamento 11.27. Si tratta di equiparare ai presidi incaricati i segretari generali degli Istituti generali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica. L'ordine del giorno n. 42 da me presentato tende ad eliminare una disparità di trattamento fra ispettori tecnici. Lo raccomando all'attenzione della Commissione. Chiedo infine di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 16, presentato dal senatore Brignone.

BRUNO GANERI. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 59 raccomanda al Governo di affrontare la situazione degli accompagnatori al pianoforte, una categoria di docenti che risulta terribilmente penalizzata. Infatti essi pur essendo dotati del titolo di studio sono inquadrati nella sesta qualifica funzionale e si trovano a lavorare con colleghi che non hanno il titolo richiesto e al contrario sono inquadrati nell'ottava qualifica funzionale. Avevo presentato degli emendamenti che però sono stati dichiarati improponibili: chiedo che il Governo affronti la situazione di questa categoria di operatori e la risolva.

MONTICONE. Aggiungo la mia firma all'ordine del giorno n. 59.

BRIGNONE. Aggiungo anche la mia firma.

BEVILACQUA. Aggiungo anche la mia firma.

RESCAGLIO. Appongo la mia firma all'ordine del giorno.

NAVA. Aggiungo la mia firma.

TONIOLLI. Aggiungo la mia firma.

RONCONI. Aggiungo la mia firma.

PACE. Aggiungo la mia firma.

OCCHIPINTI. Aggiungo la mia firma.

MARRI. Aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Anch'io appongo la firma all'ordine del giorno della senatrice Bruno Ganeri.

CORTIANA. Sottoscrivo e do per illustrato l'ordine del giorno n. 13.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Do per illustrato l'ordine del giorno n. 14, presentato dal senatore Mele, che faccio mio.

BRIGNONE. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi della Commissione sull'importanza di quest'ordine del giorno n. 16 e sul fatto che sicuramente molti docenti presteranno estrema attenzione alle valutazioni che i vari Gruppi esprimeranno su di esso.

L'ordine del giorno n. 16 si fonda su alcuni presupposti. Anzitutto le nuove forme di reclutamento dei dirigenti scolastici; in secondo luogo, il numero dei posti messi a concorso, che viene calcolato sommando ai posti disponibili alla data dell'indizione del concorso, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25-*ter*, quelli che prevedibilmente si libereranno nel successivo triennio. Questo significa che non potremo bandire nuovi concorsi prima dell'anno scolastico 2000-2001 e, facendo un calcolo a braccio, i nuovi capi di istituto presumibilmente non saranno disponibili prima dell'anno scolastico 2005-2006. Vi sarà allora una vacanza di dirigenza scolastica. Si deve anche tener conto che molti presidi, ottenuta la dirigenza, andranno più volentieri in pensione e quindi la percentuale dei presidi che andrà in pensione è destinata a salire per cui aumenterà il numero dei posti vacanti. Se fin da ora non vincoliamo il Governo a bandire nuovi corsi-concorso per presidi dirigenti solo entro un lasso di tempo limitato, si potrà verificare una vacanza nelle presidenze proprio nel momento in cui l'autonomia scolastica richiederà una forte presenza.

OCCHIPINTI. Appongo la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Anch'io appongo la mia firma.

TONIOLLI. Anch'io appongo la mia firma all'ordine del giorno.

RESCAGLIO. Aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere ovviamente favorevole all'emendamento 11.14 e contrario agli emendamenti 11.24, 11.27 e 11.23, mentre mi rimetto al Governo sugli emendamenti 11.18, 11.19 e 11.20.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole agli ordini del giorno nn. 59, 13 e 16.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 42, che ripropone la questione degli ispettori tecnici, mi rimetto al Governo, anche se non posso non manifestare la mia contrarietà.

Circa l'ordine del giorno n. 14, che concerne l'esame riservato per i presidi, e che ho fatto mio solo per evitarne la decadenza, francamente non sarei dell'avviso di accoglierlo perché, per la verità, la sua formulazione è un po' oscura ed anche incongrua. Comunque su di esso mi rimetto al Governo.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo ritiene di dover svolgere alcune osservazioni al fine di una migliore comprensione degli emendamenti riferiti al comma 9 dell'articolo 11.

Naturalmente il Governo è favorevole all'emendamento 11.14 del senatore Biscardi e rileva che gli emendamenti 11.18, 11.19 e 11.20 con ogni probabilità si riferiscono al testo originario del comma 9 di cui si propone la sostituzione con l'emendamento 11.14.

PRESIDENTE. Al riguardo possiamo sentire i proponenti.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento 11.18 evidentemente ha un senso rispetto al testo originario del comma 9, il cui terzo periodo concludeva semplicemente con le parole: «all'istituzione di una specifica classe di concorso»; poichè nel testo proposto con l'emendamento 11.14 si dice già: «all'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale», l'emendamento 11.18 risulta di fatto già recepito. Le cattedre di concorso sono, per esempio, quelle di italiano, di latino, di greco e, quindi, di strumento musicale: non si dice, nella lingua corrente, classe di concorso per l'insegnamento, perché è ovvio. Pertanto, secondo me l'emendamento 11.18 è già pienamente accolto nella riscrittura del comma 9 di cui all'emendamento 11.14.

L'emendamento 11.19, anch'esso dei senatori Monticone e Rescaglio, sempre riferito al testo originario del comma 9, sottende un ragionamento che comunque si può fare anche con riferimento alla riscrittura del testo prevista dall'emendamento 11.14 del senatore Biscardi e tocca una questione di fondo, cioè che l'immissione nei ruoli dell'insegnamento avviene sempre mediante il conseguimento di un'abilitazione. Pertanto, circa la proposta contenuta nell'emendamento 11.19 di sostituire le parole: «in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media» con le altre: «in possesso dell'idoneità allo specifico insegnamento per titoli artistici-culturali e professionali ai sensi dell'articolo 6

del decreto ministeriale 13 febbraio 1996», osservo che questa seconda dicitura non è equiparabile alla prima in quanto si deve essere in possesso di un'abilitazione e quella idoneità non la equipara; tant'è vero che noi prevediamo l'abilitazione in strumento musicale e nel testo del comma 9 diciamo sostanzialmente che tutti i docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media e che hanno già l'abilitazione in educazione musicale (qui siamo di fronte a una cattedra di insegnamento che prevederà ore di strumento musicale, ma anche, secondo quanto sarà stabilito dai provvedimenti attuativi, tre ore su diciotto di educazione musicale), non sono obbligati a conseguire un'altra. In altre parole, un docente che sia insegnante di strumento musicale nei corsi di sperimentazione e abbia già conseguito, anche per bontà sua, un'abilitazione, in sede di prima attuazione della presente legge non dovrà conseguire una nuova abilitazione. In questo modo si attua il rispetto sostanziale della legge, perché si accede alle cattedre di insegnamento attraverso l'abilitazione.

Al periodo successivo del nuovo testo del comma 9 si dice: «Per i docenti» (cioè i docenti di questa sperimentazione di strumento musicale) «che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media» (cioè coloro che non abbiano nessuna abilitazione, quindi neanche quella di educazione musicale) «l'inclusione nelle graduatorie permanenti è subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento» (cioè all'insegnamento dello strumento), e ciò perché – è evidente – questi docenti devono avere un'abilitazione; e siccome si tratta di una sessione riservata che copre tutti i posti disponibili, questa mi pare sia una risposta piena e totale.

Noi non possiamo immaginare di discriminare gli insegnanti di strumento musicale facendoli inserire sulla base di altri titoli; questi vengono valutati poi a regime (ad esempio, i titoli artistici), però come tutti i titoli quando si svolge un concorso ordinario; diversamente, si tratterebbe di concedere un accesso alle cattedre di insegnamento che da sempre avviene soltanto attraverso il conseguimento di un'abilitazione. Peraltro, in questo caso si tratta di un'abilitazione da conseguire superando una sessione assolutamente riservata di esami. Sotto questo profilo, quindi, tali disposizioni sono omogenee con tutta la normativa al riguardo, non creano disparità di condizioni tra questi insegnanti e gli altri: tutti devono, per poter entrare nel ruolo, conseguire l'abilitazione. Al più consentiamo, come ho detto, a coloro che già abbiano l'abilitazione di educazione musicale, di non conseguire un'altra; infatti non è parso giusto penalizzare gli insegnanti di strumento musicale che avevano conseguito l'abilitazione all'educazione musicale, nonostante l'insegnamento di strumento musicale sia prevalente rispetto a quello di educazione musicale, in termini di orario di insegnamento, con quindici ore rispetto a tre. Invito pertanto i presentatori al ritiro dell'emendamento 11.19, con cui si introdurrebbe un vera anomalia rispetto alle procedure di assunzione degli insegnanti nella nostra scuola.

L'emendamento 11.20 risulta superato perché nel nuovo testo del comma 9 proposto con l'emendamento 11.14 non compare più la frase alla quale l'emendamento 11.20 stesso si riferisce.

Quindi, riassumendo, direi che l'emendamento 11.18 è assorbito, l'11.20 è superato perché è sparita quella dicitura che si vuole sopprimere, mentre inviterei i presentatori a ritirare l'emendamento 11.19, altrimenti, per le ragioni che ho detto, esprimo su di esso parere contrario.

Quanto ho già detto mi porta ad esprimere un parere contrario sull'emendamento 11.24, in coerenza con la relatrice.

L'emendamento 11.27 sottende una questione molto delicata. Capisco che sul piano della responsabilità i segretari generali degli istituti di ricerca, del CEDE e della BDP possono avere elementi di maggiore valenza, però - sia chiaro - stiamo parlando di una riserva a preside, una figura che opera nelle istituzioni scolastiche, che sono autonome. Credo che sotto il profilo della omogeneità non sia possibile prevedere una riserva di posti anche per queste figure. Pertanto, con rincrescimento, il mio parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.23, a parte il parere contrario della Commissione bilancio, che rappresenta già di per sé una ragione sufficiente, se ho inteso bene le finalità dell'emendamento, oltre ad una riserva di posti pari al 50 per cento, si prevederebbe una procedura di corso riservato, che non è prevista dalla legge sulla dirigenza che abbiamo modificato. Pertanto esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 59, della senatrice Bruno Ganeri, lo accolgo come raccomandazione, mentre accolgo pienamente l'ordine del giorno n. 13, presentato dal senatore Bortolotto.

Sono contrario invece all'ordine del giorno n. 42, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori, e all'ordine del giorno n. 14, presentato dal senatore Mele, in sintonia con l'opinione espressa dalla relatrice, e pertanto non li accolgo. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 16, presentato dal senatore Brignone, il Governo lo accoglie.

BERGONZI. Signor Presidente, credo di interpretare un sentimento comune nel ritenere che se riuscissimo ad approvare entro oggi il disegno di legge faremmo cosa meritoria. Non mi azzardo a proporre una seduta notturna, ma siccome la seduta dell'Assemblea terminerà alle ore 19,30, ritengo che potremmo lavorare dalle 19,30 alle 20,30, per le dichiarazioni di voto e la conclusione dell'*iter* del disegno di legge. Del resto proprio oggi vi è stata la dichiarazione del Ministro della pubblica istruzione sull'indizione dei concorsi.

BEVILACQUA. Signor Presidente, condivido la richiesta avanzata dal senatore Bergonzi. Essendo egli uomo di Governo, sa quello che noi non sappiamo. Vorrei sapere se è vera la notizia che abbiamo ricevuto oggi e se il Sottosegretario non ritenga che questo atto significhi tenere in poco conto il Parlamento. Stiamo approvando questa legge sui concorsi

riservati e proprio oggi il Ministro *motu proprio* procede con l'indizione dei concorsi!

DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, come ho già chiarito più volte ribadisco che vi sono tempi tecnici per l'espletamento dei concorsi ordinari: se vogliamo avviarli entro l'anno, si deve provvedere rapidamente alla pubblicazione dei bandi. Tuttavia il Ministro oggi ha soltanto emanato la direttiva affinché gli uffici avviino la procedura, dichiarando altresì – non ho letto le note delle agenzie ma ero presente alla conferenza stampa – che, siccome si è pienamente fiduciosi che l'*iter* del disegno di legge ora in esame si concluda sollecitamente in Parlamento (sia alla Camera che al Senato), si potrà dare luogo anche alle procedure per la sessione riservata.

La pubblicazione dei bandi di concorso serve solo ad avviare l'*iter* tecnico-amministrativo previsto e non potrà avere efficacia se non verso il 7 o il 13 aprile. Essendo già stati predisposti tutti gli atti per l'ordinanza relativa alla sessione riservata, abbiamo tutto il tempo per avviare contestualmente anche questa sessione. Stante il clima di collaborazione che si è determinato in questa sede e alla Camera dei deputati, il Ministro ritiene che l'approvazione del disegno di legge sia ormai prossima e che quindi si possa rispettare l'impegno di svolgere la sessione riservata evitando di perdere ulteriore tempo per i concorsi ordinari.

BRIGNONE. Signor Presidente, accolgo la proposta avanzata dal senatore Bergonzi di riprendere la seduta alle ore 19,30, ma non certo in omaggio al Ministro: egli troppe volte ha reso dichiarazioni che non erano suffragate dalle risultanze ufficiali dei nostri lavori di Commissione e di Aula. La accolgo piuttosto nell'interesse del personale precario che da troppo tempo sta aspettando che si concluda l'*iter* del provvedimento.

PRESIDENTE. Mi pare di capire che tutte le forze politiche sono d'accordo sulla proposta di sospendere ora la seduta per riprendere i lavori alle 19,30. Dichiaro al riguardo anche la mia disponibilità facendo osservare tuttavia che i Gruppi parlamentari di Forza Italia hanno in programma una riunione comune proprio per le 19,30 di questa sera.

Sospendo pertanto la seduta, che sarà ripresa subito dopo il termine dei lavori dell'Assemblea.

*I lavori, sospesi alle ore 16, sono ripresi alle ore 19,45.*

Riprendiamo i nostri lavori.

NAVA. Signor Presidente, è mia intenzione presentare tre subemendamenti all'emendamento 11.14, in quanto non ritengo convincente la posizione espressa dal Sottosegretario con riferimento al possesso dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale. Tra l'altro, mi sembra scorretto dal punto di vista metodologico e didattico far assumere agli in-

segnanti di strumento musicale anche l'insegnamento dell'educazione musicale. In più, chi ha un minimo di esperienza diretta all'interno della scuola sa che gli unici aspetti positivi all'interno della didattica dell'educazione musicale sono quelli che ineriscono alla centralità dell'attività didattica in ordine alla fruizione della musica. Credo, quindi, che le osservazioni del Sottosegretario rispetto alla commistione tra l'educazione musicale e l'insegnamento dello strumento musicale non siano, per chi opera all'interno della scuola, affatto convincenti.

Mi sembra poi che l'idoneità artistico-culturale richiamata dall'emendamento 11.19 sia superiore, dal punto di vista della qualificazione professionale, rispetto all'elemento abilitativo che si intende concedere attraverso la sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, come previsto dall'ultima parte dell'emendamento 11.14. È soprattutto per questo elemento significativo che riguarda la prassi di orientamento didattico all'interno della scuola che l'emendamento 11.14 non mi trova d'accordo. Di conseguenza, al secondo periodo, vorrei aggiungere la parola: «interdisciplinare» dopo l'altra: «integrazione», al fine di chiarire meglio il collegamento tra educazione musicale e insegnamento dello strumento musicale. Con il subemendamento 11.4/2, propongo invece che, al penultimo periodo, siano soppresse le parole: «dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo». Infine, con il subemendamento 11.14/3 propongo che, all'ultimo periodo, siano sostituite le parole: «in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media» con le altre: «in possesso dell'idoneità allo specifico insegnamento per titoli artistici-culturali e professionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996».

PRESIDENTE. Do lettura dei subemendamenti presentati dal senatore Nava:

*All'emendamento 11.14, secondo periodo, dopo la parola: «integrazione» inserire l'altra: «interdisciplinare».*

11.14/1

NAVA

*All'emendamento 11.14, penultimo periodo, sopprimere le parole: «dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo».*

11.14/2

NAVA

*All'emendamento 11.14, ultimo periodo, sostituire le parole: «in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media» con le altre: «in possesso dell'idoneità allo specifico inse-*

gnamento per titoli artistici- culturali e professionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 1996».

11.14/

NAVA

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, sul primo subemendamento (11.14/1) potrei anche esprimere un parere favorevole, ma sugli altri due sarebbe opportuna una riflessione. In relazione all'emendamento 11.14, specificamente alla parte in cui si fa riferimento ai docenti non in possesso dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale, avevo chiesto al Governo un chiarimento. Ebbene, quest'ultimo ha ribadito che nella graduatoria si entrerà sempre con titolo di abilitazione e che il concorso riservato non sarà assolutamente di sbarramento. In considerazione, dunque, di quanto detto dal Governo, chiedo di ritirare i due subemendamenti 11.14/2 e 11.14/3.

Infatti, per la *ratio* che ci fa presente il Governo, qui si tratterebbe di una *ope legis* parziale nei confronti di tutto il resto. In altre parole, ci troveremmo in una situazione contraddittoria rispetto a quanto abbiamo fatto con il resto.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo fare presente che ci troviamo di fronte ad un emendamento del senatore Biscardi (11.14) che era stato valutato approfonditamente anche in relazione ai costi, tant'è che evitammo un'osservazione della Commissione bilancio prevedendo l'abilitazione con una procedura analoga a quella di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *b*), del testo approvato dal Senato che, se i senatori hanno la pazienza di andare a vedere, consisteva in «una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere». In questo caso si tratta di insegnamento di strumenti musicali.

Si era poi deciso di concedere l'abilitazione con una sessione riservata, nello stesso modo previsto per tutti gli altri docenti che poi vengono immessi in ruolo per i posti necessari. Poiché anche per i docenti di strumenti musicali vale il criterio dello svolgimento del servizio effettivo per 360 giorni, potremmo essere in presenza di un numero di domande superiore ai posti disponibili. Quindi, pur partendo da una questione che possiamo anche discutere nel merito, quella dell'idoneità artistica, si potrebbe risolvere il problema garantendo l'abilitazione e l'inserimento in un'apposita graduatoria con la copertura dei posti disponibili e di quelli che si renderanno disponibili fino ad esaurimento. Tale procedura, come è già stato sottolineato dalla relatrice, garantisce una certa omogeneità nell'accesso alle cattedre di insegnamento.

Il Ministero della pubblica istruzione si è impegnato con il Ministero del tesoro e si è scongiurata la prospettiva di una collocazione soprannumeraria. Capisco le ragioni che sottendono ai subemendamenti 11.14/2 e 11.14/3 ma si tratta di un obiettivo per il raggiungimento del quale anche l'emendamento del Governo lavora; esso infatti intende garantire una gra-

duatoria tramite la quale tutti possono avere poi l'immissione in ruolo. Per tale motivo è prevista una prova di abilitazione che consiste in quel colloquio orale che ho prima richiamato, previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del testo originariamente approvato dal Senato.

In definitiva mi pare davvero superfluo modificare un testo che risponde a molteplici esigenze e che comunque consente il perseguimento dell'obiettivo che sta a cuore al proponente dei subemendamenti che, oltre tutto, presentano una copertura non sufficiente.

In conclusione, il Governo si rimette alla Commissione sul subemendamento 11.14/1, mentre invita a ritirare gli altri subemendamenti anche in considerazione dei chiarimenti offerti che credo siano sufficienti a dare una risposta adeguata ai problemi.

PRESIDENTE. Senatore Nava, intende accogliere la richiesta del Sottosegretario e ritirare i subemendamenti 11.14/2 e 11.14/3?

NAVA. Sì, signor Presidente, ritiro il secondo e il terzo subemendamento e conservo il primo.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma al subemendamento 11.14/1 e faccio miei gli altri subemendamenti ritirati dal senatore Nava. Ne spiego il motivo. La parola «interdisciplinare» serve a spiegare il fatto che si tratta di due insegnamenti diversi: l'educazione musicale e l'insegnamento di uno strumento. Gli insegnanti di strumenti sono precari che appartengono ad una categoria particolare in quanto non esiste una classe di concorso e il testo unico per questi insegnanti prevede tuttora ...

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Non c'è più. L'articolo del testo unico a cui fa riferimento non c'è più. È un richiamo ad un articolo che è stato abrogato.

BORTOLOTTI. La norma che, invece, ancora esiste dice che questi insegnanti hanno il diritto di entrare in ruolo con un concorso per soli titoli in quanto sono gli unici insegnanti di quella specifica materia che prima non esisteva e che viene introdotta come materia nuova. Per questo motivo l'espletamento della sessione riservata in questo caso non è giustificato, perché il testo unico prevedeva altro.

Infine condivido l'emendamento 11.19 dei senatori Monticone e Rescaglio perché si tratta del possesso dell'idoneità e non dell'abilitazione; per gli insegnanti di strumenti musicali questa era la qualifica richiesta: l'idoneità. Non si era mai proceduto all'abilitazione non essendoci la classe di concorso.

MONTICONE. Signor Presidente, sul primo subemendamento mi asterrò, perché non mi sembra che chiarisca molto bene la questione, mentre sugli altri due, dopo aver ascoltato gli ulteriori chiarimenti del Sotto-

segretario ed essermi reso conto che la mia proposta originaria sarebbe stata troppo particolare rispetto alla *mens* dell'intero provvedimento, voterò contro.

MASULLO. Signor Presidente, cosa si intende con il possesso dell'idoneità? È un titolo specifico formale o una generica affermazione?

PRESIDENTE. Sentore Masullo, tutti coloro che escono dai conservatori sono in possesso di titolo di idoneità.

BEVILACQUA. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole su tutti e tre i subemendamenti.

BERGONZI. Signor Presidente, anch'io sono d'accordo con quanto previsto dai tre subemendamenti, ma dico subito che voterò a favore solo del primo, cioè dell'11.14/1, in quanto sono sicuro che non creerebbe, qualora approvato, alcun ostacolo alla rapida approvazione del disegno di legge. Per quanto riguarda gli altri due, ho l'impressione che, qualora venissero approvati, introdurrebbero una questione di principio che potrebbe far riaprire la discussione. Sarebbe un rischio troppo grande, che non possiamo correre; questa è la ragione per cui, pur concordando con tutti e tre, voterò a favore solo del primo subemendamento.

BRUNO GANERI. Signor Presidente, mentre voterò a favore del primo subemendamento, perché mi sembra che chiarisca meglio la separazione di questi due insegnamenti, tra loro comunque complementari, mi asterrò sugli altri due perché, pur condividendoli nel merito, il titolo richiesto ai docenti dei corsi sperimentali per accedere alla cattedra era l'idoneità. Questi docenti, inoltre, non venivano nominati in base alle graduatorie provinciali, bensì in base ad elenchi preparati nei conservatori. Sono poi convinta che a questi docenti, come agli altri, venga assicurato l'obiettivo per cui ci siamo impegnati, ossia quello dell'inserimento in graduatoria e dell'immissione in ruolo, sia pur gradualmente, compatibilmente con i posti disponibili. Da questo punto di vista, dunque, mi sento tranquilla e confermo la mia astensione sul secondo e sul terzo subemendamento.

PRESIDENTE. Voterò a favore di tutti e tre i subemendamenti. Sul secondo e sul terzo il Governo ha ragione ma solo in parte, perché fino ad oggi questi docenti venivano assunti con il loro titolo abilitante, chiamato idoneità. Ma di titoli del genere nel mondo della scuola ce ne sono tanti (periti, maestre, eccetera) e a tutti hanno permesso un accesso al ruolo senza abilitazione. Di conseguenza, ribadisco il voto favorevole sui subemendamenti 11.14/1, 11.14/2 e 11.14/3.

Metto ai voti il subemendamento 11.14/1, presentato dai senatori Nava e Bortolotto.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.14/2, presentato dal senatore Nava, da questi ritirato e quindi fatto proprio dal senatore Bortolotto.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.14/3, presentato dal senatore Nava, da questi ritirato e quindi fatto proprio dal senatore Bortolotto.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.14, presentato dal senatore Biscardi e al quale ha aggiunto la sua firma la relatrice, come modificato.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi gli emendamenti 11.24, 11.18, 11.19 e 11.20.

Metto ai voti l'emendamento 11.27, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.23, presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Chiedo ai presentatori degli ordini del giorno se insistono per la loro votazione.

BRUNO GANERI. Signor Presidente, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno n. 59.

BORTOLOTTI. No, signor Presidente.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. No, signor Presidente.

BRIGNONE. No, signor Presidente.

BEVILACQUA. Signor Presidente, chiedo che l'ordine del giorno n. 42 venga posto ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 42, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, come emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

*(Disposizioni concernenti i docenti di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 536)*

1. I docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo dall'anno scolastico 1998-1999 e, ove necessario, utilizzati per la sostituzione del personale docente.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'emendamento 12.1, sopprimere le seguenti parole: «su tutti i posti annualmente disponibili in base alla normativa vigente» ed aggiungere in fine le seguenti parole: «All'onere finanziario derivante dal presente articolo, valutato in lire 1.259 milioni per l'anno 1999, in lire 3.131 milioni per l'anno 2000 e in lire 1.227 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione».*

12.1/1

NAVA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12.

*(Disposizioni concernenti i docenti di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 536)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 i docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,

sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili in base alla normativa vigente».

12.1

BISCARDI

NAVA. Do per illustrato il subemendamento 12.1/1.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Poichè si tratta della copertura finanziaria, do per illustrato l'emendamento 12.1, che faccio mio.

Inoltre esprimo parere favorevole sul subemendamento del senatore Nava.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole al subemendamento del senatore Nava perchè in questo modo si ripristina la possibilità della immissione in ruolo di tutti i docenti di cui alla legge n. 537 del 1993, argomento attualmente in discussione alla Camera dei deputati e sul quale la Commissione bilancio del Senato aveva fatto richiesta di chiarimenti in ordine alla copertura. Questa è stata individuata nell'ambito delle disponibilità del Ministero della pubblica istruzione e quindi siamo a posto.

Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 12.1.

BEVILACQUA. Signor Presidente, anticipo il mio voto favorevole sia sul subemendamento 12.1/1 che sull'emendamento 12.1. Ritengo che così si sani finalmente un'ingiustizia nei confronti dei docenti cosiddetti «accantonati». Per tale motivo chiedo di poter aggiungere la mia firma ad entrambi le proposte emendative.

MONTICONE. Anch'io chiedo di poter aggiungere la mia firma.

RESCAGLIO. Chiedo di poter aggiungere la mia firma.

BRIGNONE. Aggiungo la mia firma.

BRUNO GANERI. Anch'io chiedo di poter aggiungere la mia firma.

PRESIDENTE. Aggiungo la mia firma.

OCCHIPINTI. Chiedo di poter aggiungere la mia firma.

BERGONZI. Anch'io chiedo di poter aggiungere la mia firma.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Chiedo di poter aggiungere la mia firma al subemendamento 12.1/1.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 12.1/1, presentato dal senatore Nava e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Biscardi e fatto proprio dalla relatrice, come modificato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

BEVILACQUA. Signor Presidente, prendo brevemente la parola per esprimere il voto di astensione di Alleanza Nazionale sul disegno di legge in titolo. Infatti su qualche emendamento che noi ritenevamo più importante c'è stato un atteggiamento di chiusura della Commissione; stasera abbiamo sentito di tutto, anche che si votava contro o ci si asteneva su alcuni emendamenti su cui si era favorevoli perchè il provvedimento deve comunque arrivare alla conclusione del suo *iter*. Intere categorie di personale della scuola aspettano un provvedimento, ma un provvedimento giusto. Quindi per tale motivo ci asteniamo.

Vorrei poi sottolineare un fatto. Su questo disegno di legge, signor Presidente, c'è una sorta di sortilegio: per approvarlo abbiamo dovuto fare a meno di due presidenti e di un relatore. Non sono scaramantico, ma c'è qualcosa di strano: se i numeri hanno un senso, ho letto poco fa che questo provvedimento è stato approvato dal Senato in prima lettura il 1° aprile. È una riflessione che lascio alla Commissione.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, la mia è una dichiarazione di soddisfazione anche se moderata perché l'*iter* piuttosto sofferto e travagliato di questo provvedimento ha coperto oltre due anni. Mi auguro che questa sia davvero l'ultima fase e che alla Camera finalmente non trovi ostacoli l'approvazione definitiva, tanto attesa, tanto invocata da centinaia di migliaia di utenti della scuola, soprattutto della classe insegnante e dirigente.

BRUNO GANERI. Signor Presidente, anch'io esprimo il compiacimento per il lavoro veramente intenso svolto dalla Commissione insieme a un ringraziamento doveroso al senatore Biscardi e alla collega Pagano per l'impegno profuso.

Il provvedimento che la Commissione si accinge a licenziare è molto atteso e risponde, credo in maniera accettabile, alle aspettative dei precari della scuola. Certo, non si sono potuti risolvere tutti i problemi ma credo che una scelta di moderazione e di ragionevolezza ci porti oggi ad esprimere non solo la soddisfazione ma anche l'augurio che la Camera sia rapidissima nell'approvazione del testo che le viene consegnato. La considerazione che più ci rallegra è che si è data, seppure dopo tanti anni, una

risposta accettabile, ragionevole e anche decorosa al precariato della scuola.

BERGONZI. Signor Presidente, esprimo soddisfazione per l'approvazione cui giunge finalmente il provvedimento in esame. È una sorta di approvazione definitiva, mi auguro, anche se ci dovrà essere un ulteriore passaggio alla Camera che tutti auspichiamo sia poco più che formale.

Nonostante siano stati espressi molti pareri contrari, ritengo che questo provvedimento possa contribuire ad elevare la qualità del nostro sistema formativo. Credo che la scelta di investire su chi per decenni ha già operato nella scuola sia una scelta giusta e suscettibile di dare buoni risultati in futuro.

Questo provvedimento, è inutile negarlo, ha dei limiti soprattutto perché da ultimo stasera sono state approvate norme che potranno rendere alcuni insegnanti parzialmente insoddisfatti. Di ciò siamo consapevoli. Purtroppo gli interessi e le esigenze da conciliare erano tantissimi e credo che quello compiuto sia stato il massimo sforzo che si poteva fare. Rimango della convinzione che se solo ci fossimo soffermati ancora, anche in misura minima, sulle richieste che ci venivano da una parte piuttosto che dall'altra avremmo rischiato di ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento.

Infine ritengo di dover ringraziare tutti coloro che, dal senatore Biscardi alla senatrice Pagano, hanno consentito di portare al voto conclusivo il disegno di legge. A tale riguardo, dopo l'approvazione della Camera, il Governo dovrà procedere quanto prima ad emanare i provvedimenti attuativi. È un impegno che chiediamo al Governo e a cui questo deve assolvere soprattutto perché i concorsi ordinari sono stati già indetti o verranno indetti nei prossimi giorni. Quindi questa è una responsabilità che il Governo deve assumersi fino in fondo.

RESCAGLIO. Signor Presidente, credo si debbano riconoscere al Senato due meriti, quello di aver individuato nella normativa che ci apprestiamo a votare il punto estremamente positivo del requisito dei 360 giorni di effettivo insegnamento, di cui almeno 180 decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, per l'ammissione alla sessione riservata di esami, e quello di essersi reso conto della necessità di dare una risposta ai giovani, senza discriminazione fra insegnanti che svolgono il loro lavoro da diverse angolazioni, nel pubblico o nel privato, e che meritano tutti uguale attenzione.

BRIGNONE. Signor Presidente, colleghi, a detta del Ministro la riforma della scuola dovrebbe realizzarsi per segmenti e il disegno di legge al nostro esame avrebbe dovuto rappresentarne il primo. Perché non è andata così? Semplice, perché il provvedimento è di scarsa visibilità e tende solo alla risoluzione di questioni lasciate pendenti durante decenni e decenni di scarsa attenzione per il mondo della scuola. Se il Ministro fosse

stato coraggioso, avrebbe potuto fare veramente di questo disegno di legge il primo segmento della più ampia riforma della scuola, considerato anche che su di esso si sarebbero potuti innestare altri aspetti, compreso quello dell'autonomia scolastica e il non disprezzabile ultimo contratto di lavoro per gli insegnanti. Ad ogni modo, nonostante il ritardo, siamo ancora in tempo per dare una motivazione a tanti docenti che fino ad ora si sono prodigati con scarsi riconoscimenti sul piano dell'inquadramento. Do quindi atto al Governo di aver compiuto un lavoro che gli altri che lo avevano preceduto non avevano compiuto.

Ci sono una serie di considerazioni da fare: si è trattato di un provvedimento difficile e di poca visibilità; i contrasti da parte dell'opposizione sono stati facili, perchè è facile cavalcare la protesta considerate anche le ingenti pressioni esterne (in proposito credo che la maggioranza si sia dovuta porre il problema di mettere a repentaglio qualche frammento di consenso politico: ci vuole coraggio per farlo); le necessità di schieramento e di consenso politico talvolta hanno determinato alcune prese di posizione scarsamente oggettive (spero che nei prossimi giorni rivendichino meriti migliorativi per questo provvedimento solo i colleghi che realmente, e non solo in quest'ultima tornata, nel corso di ventuno laboriose sedute di Commissione e cinque di comitato ristretto hanno faticosamente contribuito a definire il provvedimento); la maggioranza, come è avvenuto anche altre volte, ha respinto a volte i suggerimenti dell'opposizione, appropriandosene poi in seguito, di fatto però impoverendoli; le argomentazioni adottate dal Governo per respingere taluni emendamenti non sono apparse sempre esaurienti, anzi talvolta insufficienti; il provvedimento appare nel complesso come la risultanza di molti compromessi, forse sarebbe occorsa sin dall'inizio una maggiore determinazione.

La questione dei docenti precari ha messo, purtroppo, talvolta in ombra altre questioni che non costituivano in questo provvedimento soltanto dei corollari e questo perchè tale categoria di docenti era sicuramente la più agguerrita e numerosa. Mi rammarico del fatto che alcuni colleghi non abbiano avuto talvolta la franchezza di respingere alcune richieste inaccettabili provenienti dai docenti, a danno di senatori che invece si sono attenuti a criteri più oggettivi. In fondo questo non ha determinato risultati pratici, perchè quegli emendamenti sono stati dichiarati improponibili oppure sono stati respinti. Tuttavia, successivamente potrebbero obbligare a chiarimenti coloro che non hanno avanzato istanze che francamente non si sentivano di sostenere. Premesso che i corsi devono comunque essere tenuti - e lo suggerisce il buon senso - più per i neo vincitori di concorsi che per chi insegna da anni, ritengo che anche questo aspetto rappresenti uno dei compromessi del disegno di legge; sappiamo poi che, come è accaduto in molte altre occasioni, parecchie questioni verranno demandate ai provvedimenti attuativi.

Prendo atto che alcune delle istanze avanzate con altri colleghi e respinte in prima lettura - tra queste il riconoscimento del servizio prestato

nelle scuole non statali – sono state poi accolte nell'altro ramo del Parlamento (il lavoro svolto, dunque, non è stato vano); che sono stati recepiti alcuni miei ordini del giorno, sottoscritti dalla Commissione, relativi al riconoscimento di una qualifica più appropriata per i responsabili amministrativi e, soprattutto, quello odierno, relativo all'articolo 11, che impegna il Governo a bandire entro sei mesi i corsi-concorsi per i dirigenti scolastici, aspetto di grande importanza sul quale avevo già lavorato alcuni mesi fa con un gruppo di presidi di Milano, giungendo alla redazione di un disegno di legge. Con mia grande sorpresa scoprii in seguito che quel disegno di legge, addirittura con le mie stesse parole, era stato presentato nell'altro ramo del Parlamento da parte di un altro Gruppo. Comunque, ciò che conta è che l'ordine del giorno sia stato accolto da parte del Governo.

Concludo preannunciando che, pur essendo soddisfatto per la conclusione dell'*iter* del disegno di legge al nostro esame, in base a tutte le mie considerazioni, mi asterrò.

PRESIDENTE. Colleghi, il provvedimento è il frutto di una mediazione, non certo soddisfacente, sulla pelle dei deboli. La responsabilità della situazione attuale è dello Stato e del Governo, perchè non è possibile attendere dieci anni per bandire un nuovo concorso. Non si può pretendere una pubblica istruzione di qualità quando poi, nel corso degli anni, ci si dimentica della qualità stessa. Era indubbio che il personale oggetto del provvedimento dovesse trovare, dopo anni ed anni, una collocazione. Abbiamo discusso su come farlo, raggiungendo un accordo. Di sicuro si poteva trovare una soluzione migliore, ma il problema non è questo e riguarda il futuro. Che cosa si farà di questi docenti? Che cosa si farà di tutti i docenti?

Come forza politica ci asterremo, anche se abbiamo operato per migliorare il testo ed eliminare gli errori commessi dalla Camera dei deputati.

Mi auguro che per il futuro ci si adoperi affinché vengano banditi regolarmente i concorsi perchè, se andiamo a leggere le varie leggi sui precari dagli anni '60-'70, sembra che in Italia sia in corso un processo storico, quello della creazione dei precari. Non vorrei che i sindacati degli insegnanti in un certo senso favorissero la creazione di precariato proprio perchè da quella situazione derivano maggiori iscrizioni. Infatti, quando una parte della categoria è debole, si coalizza per dare più forza alle proprie istanze.

Vorrei che i sindacati si adoperassero d'ora in avanti con forza per ottenere bandi di concorso a scadenze regolari e che il Governo riesca a trovare gli strumenti per evitare che si crei precariato; infatti non è possibile che ciò accada solo in Italia e non in altri paesi. Indubbiamente esiste un meccanismo diverso negli altri paesi europei: studiamolo, verifichiamolo, controlliamolo.

Per tali motivi il mio Gruppo si asterrà dalla votazione del disegno di legge, anche se riconosciamo in gran parte la bontà dei suoi contenuti che portano al superamento di una situazione di difficoltà.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 20,45.*